



**COMUNE DI SALIZZONE**  
( Provincia di Verona)

Prot. n. 1238

li, 14.02.2022

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di programma tra la Provincia di Verona, il Comune di Salizzone per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "rotatoria all'intersezione tra via Lavacchio e la Strada Provinciale n. 22 "dei Castelli" via Stagnadella – Via Casale),".

**DECRETO SINDACALE**

Il sottoscritto Angelo Campi – Sindaco protempore del Comune di Salizzone (VR) – domiciliato presso la sede municipale di Salizzone (VR) – 37056 – Piazza Castello n. 1 –C.F. 00907050231, P.IVA 00660970237;

Premesso che:

RICHIAMATA la nota prot. 8772 del 13.12.2021 con la quale viene concesso un contributo di € 88.200,00 per il finanziamento dalla maggiore spesa per modifiche progettuali per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via Lavacchio e la S.P. 22 "dei Castelli" (Via Stagnadella – Via Casale);

Precisato che:

- la Giunta Comunale di Salizzone con deliberazione n. 100 in data 13 dicembre 2021 dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Provincia di Verona ed il Comune di Salizzone;

Richiamata la seguente norma di Legge:

- art. 34 "Accordi di Programma" del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la stipula di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'opera integrata di e coordinata di Comuni, Province e Regioni, Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti; la suindicata norma dispone, tra l'altro, che l'accordo di programma deve essere approvato dal Sindaco e, qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza;

Considerato, quindi che, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Provincia e del Sindaco, è approvato con atto formale degli stessi ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;

- se l'accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;
- nel caso specifico l'accordo comporta espropri e conseguenti varianti urbanistiche;
- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Consiglio Comunale di Salizzole comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima opera;

Ritenuto di:

- approvare l'Accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "rotatoria all'intersezione tra via Lavacchio e la Strada Provinciale n. 22 "dei Castelli" via Stagnadella – Via Casale)", sottoscritto con firma digitale, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune di Salizzole (allegato sub "A" al presente decreto);

Dato atto che:

- l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto e ratificato ed approvato dal Consiglio Comunale di Salizzole, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'accordo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
- lo Statuto comunale;

## DECRETA

1. Di approvare l'Accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "rotatoria all'intersezione tra via Lavacchio e la Strada Provinciale n. 22 "dei Castelli" via Stagnadella – Via Casale), sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Provincia e dal Sindaco, che viene allegato sub "A" per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che:

- l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto e ratificato ed approvato dal Consiglio Comunale nei termini di legge;
- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Consiglio Comunale comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima opera;

3. di pubblicare il presente atto:

- all'albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 in data 14/04/2011, in osservanza ai principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della

Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 68 e s.m.i.;

- sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi dell'art. 39 – trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio – del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m..

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto, netro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del decreto sul BUR del Veneto, ai sensi dell'art. 40 e segg. Del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo (C.P.A.)" oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando gli interessati nel abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni.

IL SINDACO  
*Geom. Angelo Campi*







**PROVINCIA DI VERONA**



**COMUNE DI SALIZOLE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Provincia di Verona e il Comune di Salizole per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "rotatoria all'intersezione tra via Lavacchio e la strada provinciale 22. "dei Castelli" (Via Stagnadella – Via Casale) e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Fra

- il Comune Salizole, di seguito denominato "Comune", C.F. 00709050231 rappresentato dal Sindaco pro tempore Angelo Campi,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premessi che:

- con nota del 14 settembre 2021, protocollo provinciale 46871, il Comune di Salizole ha manifestato la richiesta di un contributo provinciale per la realizzazione dell'opera relativa all'intersezione tra via Lavacchio e la strada provinciale 22 "dei Castelli" (Via Stagnadella – Via Casale);
- la domanda riguarda un adeguamento del costo del progetto, che recepisce le modificazioni tecniche richieste dalla Provincia, che fanno aumentare il quadro economico da euro 180.000,00 (già finanziato per euro 88.200,00 dalla Regione Veneto e euro 91.800,00 dal Comune di Salizole), a un totale complessivo di euro 268.200,00;

considerato che nella suddetta nota, il Comune richiede un contributo pari a euro 88.200,00 per il finanziamento della maggiore spesa dovuta a modifiche progettuali che hanno comportato un aumento degli oneri costruttivi e progettuali e un maggior onere per l'acquisizione delle aree necessarie;

dato atto che:

- l'istanza è stata accolta e recepita nella deliberazione di Consiglio provinciale n 32 del 24 novembre 2021, ad oggetto: "Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2021 – 2023, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, del DUP 2021 – 2023";
- con deliberazione del Presidente n. 135 del 9 dicembre 2021 è stato assegnato e impegnato il suddetto contributo pari a euro 88.200,00, da attribuire attraverso un accordo di programma, per la regolazione delle condizioni relative alla realizzazione dell'intervento in oggetto e per l'erogazione del contributo a titolo di cofinanziamento della spesa";

## Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

## Articolo 2

(Oggetto)

1. La "Provincia" e il "Comune" convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "intersezione tra via Lavacchio e la strada provinciale 22 "dei Castelli" (Via Stagnadella – Via Casale)".
2. "Provincia" e "Comune" danno atto che il "Comune" è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
3. Il quadro economico di spesa per la realizzazione dell'opera è di euro 268.200,00.
4. La spesa cofinanziabile da parte della "Provincia", determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal "Comune" e dalla "Provincia", è di euro 180.000,00.
5. La "Provincia" assegna al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 88.200,00 (euro ottantottomilaeduecento/00) per la realizzazione della suddetta opera, dato dalla differenza fra il primo quadro economico di euro 180.000,00 e il nuovo quadro economico di euro 268.200,00.

## Articolo 3

(Impegni del "Comune")

1. Il "Comune" è stazione appaltante dell'opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l'opera pubblica si rendessero necessarie l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, il "Comune" è autorità espropriante.
2. Il "Comune" assume l'impegno:
  - a) di finanziare la spesa dell'opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
  - b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
3. Il "Comune" assume l'impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: "*Opera pubblica "(denominazione dell'opera)", eseguita in accordo di programma tra Comune di .....e Provincia di Verona, sottoscritto in data .....*".

## Articolo 4

(Impegni della "Provincia")

1. La "Provincia" si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 88.200,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, corrispondente alla differenza fra il primo quadro economico di euro 180.000,00 e il nuovo quadro economico di euro 268.200,00.
3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 88.200,00 al "Comune":
  - per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
  - per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione aclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

## Articolo 5

(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo provinciale straordinario viene rideterminato in base:

- alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;
  - all'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", redatto sull'*as built*, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.
2. Qualora il "Comune" non procedesse nell'opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla "Provincia".
  3. La comunicazione del "Comune" deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l'opera dalla programmazione comunale; in questo caso il "Comune" è obbligato a restituire alla "Provincia" tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

#### Articolo 6

##### (Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica "rotatoria all'intersezione tra via Lavacchio e la strada provinciale 22 "dei Castelli" (Via Stagnadella – Via Casale)", verranno prese in carico dalla "Provincia" e dal "Comune" per le opere di competenza, secondo l'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale".
2. La "Provincia" potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica "rotatoria all'intersezione tra via Lavacchio e la strada provinciale 22"dei Castelli" (Via Stagnadella – Via Casale)", a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

#### Articolo 7

##### (Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell'opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle opere, di cui al comma 1 articolo 2, saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
4. Il "Comune" si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull'intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell'area dell'intersezione.

#### Articolo 8

##### (Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 3.

#### Articolo 9

##### (Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del "Comune" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del "Comune".

#### Articolo 10

## (Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

## Articolo 11

## (Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaco del "Comune" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della "Provincia", o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della "Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica del "Comune".

## Articolo 12

## (Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Salizzole

Il Sindaco

Angelo Campi

Per la Provincia di Verona

Il Presidente

Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



**COMUNE DI SALIZZOLE**  
( Provincia di Verona)

Prot. n. 1241

li, 14.02.2022

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di programma tra la Provincia di Verona, il Comune di Salizzole per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali".

**DECRETO SINDACALE**

Il sottoscritto Angelo Campi – Sindaco protempore del Comune di Salizzole (VR) – domiciliato presso la sede municipale di Salizzole (VR) – 37056 – Piazza Castello n. 1 –C.F. 00907050231, P.IVA 00660970237;

Premesso che:

RICHIAMATA la nota prot. 8772 del 13.12.2021 con la quale viene concesso un contributo di € 50.000,00 per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare n. 2 sulla S.P. 20/b "di Engazzà" nel centro abitato della frazione di Engazzà, n. 2 sulla S.P. 22 "dei Castelli" nel centro abitato della frazione di Valmorsel e n. 1 lungo la S.P. 22 "dei Castelli" in via Stragnadella nel centro abitato di Salizzole;

Precisato che:

- la Giunta Comunale di Salizzole con deliberazione n. 100 in data 13 dicembre 2021 dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Provincia di Verona ed il Comune di Salizzole;

Richiamata la seguente norma di Legge:

- art. 34 "Accordi di Programma" del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la stipula di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'opera integrata di e coordinata di Comuni, Province e Regioni, Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti; la suindicata norma dispone, tra l'altro, che l'accordo di programma deve essere approvato dal Sindaco e, qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza;

Considerato, quindi che, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Provincia e del Sindaco, è approvato con atto formale degli stessi ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;

- se l'accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;
- nel caso specifico l'accordo non comporta espropri e conseguenti varianti urbanistiche;
- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Consiglio Comunale di Salizzole comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima opera;

Ritenuto di:

- approvare l'Accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare n. 2 sulla S.P. 20/b "di Engazzà" nel centro abitato della frazione di Engazzà, n. 2 sulla S.P. 22 "dei Castelli" nel centro abitato della frazione di Valmorsel e n. 1 lungo la S.P. 22 "dei Castelli" in via Stragnadella nel centro abitato di Salizzole", sottoscritto con firma digitale, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune di Salizzole (allegato sub "A" al presente decreto);

Dato atto che:

- l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R della Regione del Veneto e ratificato ed approvato dal Consiglio Comunale di Salizzole, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'accordo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
- lo Statuto comunale;

## DECRETA

1. Di approvare l'Accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare n. 2 sulla S.P. 20/b "di Engazzà" nel centro abitato della frazione di Engazzà, n. 2 sulla S.P. 22 "dei Castelli" nel centro abitato della frazione di Valmorsel e n. 1 lungo la S.P. 22 "dei Castelli" in via Stragnadella nel centro abitato di Salizzole", sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Provincia e dal Sindaco, che viene allegato sub "A" per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che:

- l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto e ratificato ed approvato dal Consiglio Comunale nei termini di legge;
- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Consiglio Comunale comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima opera;

3. di pubblicare il presente atto:

- all'albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 in data 14/04/2011, in osservanza ai principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 68 e s.m.i.;

- sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi dell'art. 39 – trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio – del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m..

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto, netro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del decreto sul BUR del Veneto, ai sensi dell'art. 40 e segg. Del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo (C.P.A.)" oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando gli interessati nel abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni.

IL SINDACO  
*Geom. Angelo Campi*







**PROVINCIA DI VERONA**



**COMUNE DI SALIZSOLE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Provincia di Verona e il Comune di Salizsole per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare, n. 2 sulla strada provinciale 20/b "di Engazza" nel centro abitato della frazione di Engazza, n. 2 sulla strada provinciale 22 "dei Castelli", nel centro abitato della frazione di "Valmorsel" e n.1 lungo la strada provinciale 22 "dei Castelli" in Via Stagnatella nel centro abitato di Salizsole.

Fra

- il Comune Salizsole, di seguito denominato "Comune", C.F. 00709050231 rappresentato dal Sindaco pro tempore Angelo Campi,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premessi che:

- con nota del 2 agosto 2021, protocollo provinciale 39997, il Comune di Salizsole ha manifestato all'Amministrazione provinciale la volontà di mettere in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare, n. 2 sulla strada provinciale 20/b "di Engazza" nel centro abitato della frazione di Engazza, n. 2 sulla strada provinciale 22 "dei Castelli", nel centro abitato della frazione di "Valmorsel" e n.1 lungo la strada provinciale 22 "dei Castelli" in Via Stagnatella nel centro abitato di Salizsole;
- l'istanza è stata accolta e recepita nella deliberazione di Consiglio provinciale n 32 del 24 novembre 2021, ad oggetto: "Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2021 – 2023, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, del DUP 2021 – 2023";
- con deliberazione del Presidente n. 135 del 9 dicembre 2021 è stato assegnato e impegnato il suddetto contributo pari a euro 50.000,00, da attribuire attraverso un accordo di programma, per la regolazione delle condizioni relative alla realizzazione dell'intervento in oggetto e per l'erogazione del contributo a titolo di cofinanziamento della spesa".

**Articolo 1  
(Premesse)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

**Articolo 2  
(Oggetto)**

1. La "Provincia" e il "Comune" convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica " messa in sicurezza n. 2 sulla strada

provinciale 20/b "di Engazza" nel centro abitato della frazione di Engazza, n. 2 sulla strada provinciale 22 "dei Castelli", nel centro abitato della frazione di "Valmorsel" e n.1 lungo la strada provinciale 22 "dei Castelli" in Via Stagnatella nel centro abitato di Salizzone.

2. "Provincia" e "Comune" danno atto che il "Comune" è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.

3. Il quadro economico di spesa per la realizzazione dell'opera è di euro 50.000,00.

4. La "Provincia" assegna al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per la realizzazione della suddetta opera, pari al 100% del costo complessivo.

### Articolo 3

#### (Impegni del "Comune")

1. Il "Comune" è stazione appaltante dell'opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l'opera pubblica si rendessero necessarie l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, il "Comune" è autorità espropriante.

2. Il "Comune" assume l'impegno:

a) di finanziare la spesa dell'opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;

3. Il "Comune" assume l'impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: "*Opera pubblica "(denominazione dell'opera)", eseguita in accordo di programma tra Comune di .....e Provincia di Verona, sottoscritto in data .....*".

### Articolo 4

#### (Impegni della "Provincia")

1. La "Provincia" si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 50.000,00, per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, corrispondente al 100 % del costo dell'opera.

3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 50.000,00 al "Comune":

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

### Articolo 5

#### (Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo provinciale straordinario viene rideterminato in base:

- alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;

- all'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", redatto sull'*as built*, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.

2. Qualora il "Comune" non procedesse nell'opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla "Provincia".

3. La comunicazione del "Comune" deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l'opera dalla programmazione comunale; in questo caso il "Comune" è obbligato a restituire alla "Provincia" tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

## Articolo 6

### (Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica "messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare, n. 2 sulla strada provinciale 20/b "di Engazza" nel centro abitato della frazione di Engazza, n. 2 sulla strada provinciale 22 "dei Castelli", nel centro abitato della frazione di "Valmorsel" e n.1 lungo la strada provinciale 22 "dei Castelli" in Via Stagnatella nel centro abitato di Salizzole" verranno prese in carico dalla "Provincia" e dal "Comune" per le opere di competenza, secondo l'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale".
2. La "Provincia" potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica "messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, in particolare, n. 2 sulla strada provinciale 20/b "di Engazza" nel centro abitato della frazione di Engazza, n. 2 sulla strada provinciale 22 "dei Castelli", nel centro abitato della frazione di "Valmorsel" e n.1 lungo la strada provinciale 22 "dei Castelli" in Via Stagnatella nel centro abitato di Salizzole" a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

## Articolo 7

### (Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell'opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle opere, di cui al comma 1 articolo 2, saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
4. Il "Comune" si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull'intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell'area dell'intersezione.

## Articolo 8

### (Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 3.

## Articolo 9

### (Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del "Comune" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del "Comune".

## Articolo 10

### (Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

## Articolo 11

(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
  - Sindaco del "Comune" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - Presidente della "Provincia", o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della "Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica del "Comune".

Articolo 12

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Salizsole

Il Sindaco

Angelo Campi

Per la Provincia di Verona

Il Presidente

Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.